

CAPITOLO PRIMO
LE ORIGINI MEDIEVALI
(SECOLI XII-XIII)

SOMMARIO: 1. L'Assize di Clarendon (1166): il contesto. – 2. Prima di Clarendon: *appeal of felony* e *clameur de haro*. – 3. Il *law-French*. – 4. *Felonies* e *misdemeanours*. – 5. Clarendon: i primi passi del *trial on indictment*. – 6 Il lento tramonto dell' *appeal of felony* e della *clameur de haro*. – 7. La nascita del *grand jury*. – 8. Il *coroner*. – 9. L'emersione del *petty jury*, «the glory of the English law». – 10. Alla radice delle garanzie costituzionali. – 10.1. La *Magna Carta Libertatum* (1215). – 10.2. Le controverse origini dell' *habeas corpus*, «the great writ of liberty». – 10.3. Il *bail*.

1. *L'Assize di Clarendon (1166): il contesto*

Come anticipato nella *Presentazione* di queste pagine, l'Assize di Clarendon del 1166 – che assumiamo come primo punto di riferimento della presente sintesi – è parte integrante di un vasto complesso di grandi riforme giudiziarie e processuali volute nella seconda metà del XII secolo da Enrico II, non a torto indicato – nonostante la sua fama di «venditore di giustizia»¹ – come il fondatore della *common law*.

Queste riforme sono espressione di una precisa scelta politica della monarchia inglese, che intende conseguire l'effettiva supremazia sull'intero territorio del regno mediante l'affermazione della giurisdizione regia. Esse comportano, nel loro complesso, una precoce modernizzazione del sistema giuridico inglese, fino a quel momento espressione di una società sotto molti aspetti ancora arcaica, che la

¹ Cf. ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 1, Giuffrè, Milano, 1979, p. 505, n. 15.

conquista del 1066 aveva peraltro profondamente trasformato attraverso la massiccia importazione di istituti, forme di gestione del territorio e modi di amministrazione della giustizia ispirati alla tradizione feudale normanna. Il carattere peculiare di tale tradizione era costituito dal rapporto di vassallaggio che univa direttamente il re (proprietario originario di tutte le terre del regno) e i suoi sudditi all'interno di un edificio sociale e politico tipicamente verticistico, che accanto ai feudatari maggiori o baroni (*lords, tenants in chief*) conosceva varie figure di vassalli minori (*tenants*) e, alla base, il resto degli uomini liberi, mentre una porzione di popolazione di poco inferiore al 10% era di condizione servile.

La politica sostanzialmente accentratrice e antibaronale di Enrico II delinea, nel giro di pochi decenni a partire dal 1154, i primi fondamentali aspetti delle future strutture giurisdizionali inglesi. Tra essi, ci limitiamo a segnalare: a) la tendenziale statualizzazione della giustizia; b) l'estensione della competenza delle corti regie a danno delle corti baronali e territoriali; c) il frequente ricorso all'istituto della giuria; d) l'uso sistematico dei *writs*. Quest'ultimo strumento, in particolare, merita di essere brevemente considerato. Il *writ* (o, alla latina, *breve*) è un ordine scritto che proviene formalmente dal re in quanto sommo depositario della giustizia. Come tale, si tratta di un precetto inoppugnabile. Mediante il *writ* si ingiunge a un giudice o a un pubblico ufficiale di tenere un determinato comportamento o di prendere una certa iniziativa al fine appunto di rendere giustizia al suddito che a questo scopo si sia rivolto al sovrano. Durante il regno di Enrico II e poi nel corso del XIII secolo il *writ* si afferma come il fondamentale meccanismo della giustizia inglese, in quanto consente di sottrarre alle corti locali e feudali e di affidare alla giurisdizione regia (grazie al fenomeno della moltiplicazione e della tipizzazione dei *writs*) un ventaglio sempre più ampio di casi in materia civile e penale.

In questo contesto profondamente innovativo si inserisce anche l'*Assize* di Clarendon, la cui rilevanza è indiscutibile in quanto è proprio questo intervento legislativo a gettare le prime basi del *trial on indictment*, destinato a costituire, come vedremo, il modello classico del processo penale inglese.

2. *Prima di Clarendon: appeal of felony e clamour de haro*

Fino al 1166, i reati di maggiore gravità vengono di regola perseguiti mediante due istituti che affondano le proprie radici nelle tradizioni giuridiche altomedievali di matrice germanica.

Il primo istituto, sufficientemente definibile sul piano procedurale, è rappresentato dal cosiddetto *appeal of felony*. Mediante l'*appeal of felony* la persona che si ritenga abbia commesso un grave reato (*felony*) viene formalmente e solennemente accusata dalla stessa vittima (o, in caso di omicidio, dai parenti di quest'ultima) davanti alle competenti autorità giurisdizionali che, come vedremo meglio tra breve, possono essere territoriali (corti di contea o di *centena*), feudali o ecclesiastiche, e possono essere eccezionalmente rappresentate anche dalla *curia regis*. Se l'accusato non ammette spontaneamente la propria responsabilità, la vertenza viene decisa ricorrendo allo strumento consuetudinario del giudizio di Dio (*ordeal*, ordalia) che, salvo i casi in cui si presentino particolari impedimenti, prende la forma del duello giudiziario, nel quale si affrontano l'attore e il convenuto (o i rispettivi campioni). Se il convenuto è sconfitto prima che appaiano le stelle, viene condannato (e di regola impiccato); se invece non è stato ancora battuto al calar delle tenebre, viene assolto.

Per cercare di comprendere la natura dell'*appeal of felony*, è opportuno formulare due rilievi. Il primo concerne il fatto che nell'Inghilterra del XII secolo la distinzione tra processo civile e processo penale è assai meno definita di quanto si possa pensare alla luce delle moderne categorie giuridiche. Il processo infatti è tradizionalmente concepito in modo unitario come mezzo di risoluzione di conflitti fra membri della medesima comunità e dunque come processo di parti. Quest'ultima idea di fondo – giova sottolinearlo – si è preservata al di là della Manica fino all'età moderna, e ha potentemente contribuito a determinare la natura accusatoria del processo penale formatosi nell'ambiente della *common law*. Il secondo rilievo si basa sul fatto che l'*appeal of felony* non è altro, come accennato, che una variante del tradizionale processo altomedievale fondato sulle prove decisorie impropriamente definite irrazionali. Queste prove irrazionali sono rappresentate, in sintesi:

a) dall'ordalia, giudizio di Dio che si risolve o nel duello giudiziario o in uno dei tanti esperimenti cui l'imputato può essere sottoposto per dimostrare la sua innocenza (ordalia unilaterale dell'acqua

fredda, dell'acqua bollente, del ferro rovente, dei carboni ardenti, e così via);

b) dalla *compurgatio*, giuramento decisorio mediante il quale l'accusato, accompagnato da almeno dodici parenti e vicini che giurano con lui (*compurgatores*), nega la propria responsabilità.

L'*appeal of felony* di regola è deciso dal duello, ma fino al XII secolo procedure di rilevanza penale conclusesi con una ordalia unilaterale o con la *compurgatio* sono largamente attestate, specie nei casi di minore gravità.

Resta il fatto che il sistema dell'*appeal of felony* non è certo privo di inconvenienti e di limiti oggettivi, e finisce per colpire solo una parte di coloro che hanno commesso reati gravi. Esso è infatti strettamente condizionato all'accusa privata della sola vittima, che per qualsiasi motivo può decidere di non esperire l'azione giudiziaria. Inoltre, la procedura può interrompersi in qualsiasi momento grazie a un accordo o a una transazione fra le parti o vero in seguito a desistenza. Si deve infine considerare che la vittima o i suoi familiari non sono particolarmente invogliati ad attivarsi, in quanto: a) con l'*appeal of felony* la parte lesa non può ottenere nessun risarcimento, poiché in caso di condanna tutti i beni del condannato vengono sequestrati a favore del re e del signore feudale; b) in caso di sconfitta nel duello giudiziario chi è ricorso all'*appeal of felony* può a sua volta essere severamente punito.

Il secondo tra gli istituti di repressione penale anteriori alla *Assize* di Clarendon presenta caratteri di estrema sommarietà: esso comporta infatti l'esecuzione immediata del malvivente che, avendo commesso un grave reato, sia stato colto in flagrante o catturato nell'atto di fuggire da un gruppo di abitanti della città o del villaggio, attirati e incitati a inseguirlo dal clamore e dalle grida delle vittime e dei presenti. L'istituto, che in inglese moderno è denominato *hue and cry* e nelle fonti latine medievali *hutesium et clamor*, in epoca normanna assume la denominazione di *clameur de haro*.

L'espressione – che fa riferimento alle urla con le quali il malcapitato veniva inseguito dalla popolazione – appartiene a quel particolare sistema linguistico denominato *law-French* che costituisce una ulteriore conseguenza dell'invasione normanna e, nel contempo, un caratteristico elemento distintivo della tradizione giuridica inglese, al quale è dunque opportuno dedicare un rapido cenno.

3. *Il law-French*

In effetti, fin dal momento della conquista del 1066 il francese parlato dai Normanni si afferma in Inghilterra come lingua della classe nobiliare e della stessa corte regia. Questo ruolo predominante si conserva fino all'avvento della dinastia Tudor, alla fine del XV secolo. Appare dunque del tutto naturale che a partire dal 1066 la lingua dei nuovi padroni venga utilizzata anche nei tribunali, ove peraltro subisce una consistente serie di infiltrazioni e di contaminazioni lessicali germaniche e latine. Dalla base francese e da queste commistioni scaturisce il *law-French*, tipica lingua professionale destinata a sopravvivere a lungo come lingua parlata, e più tardi di scritta, degli operatori del diritto d'oltre Manica.

Accanto e prima del *law-French*, come lingua scritta del diritto viene per lungo tempo largamente utilizzato – in Inghilterra come nel resto d'Europa – anche il latino. Nella legislazione si usa dapprima il latino, che nel XIII secolo viene affiancato (ma non sostituito) dal *law-French*. Solo a partire dal regno di Enrico VII (1485-1509) tutte le leggi vengono redatte in inglese. Nel corso del Cinquecento gli autori di testi giuridici si adattano a questa nuova situazione e cessano progressivamente di utilizzare il *law-French*, ovviamente a tutto vantaggio dell'inglese (che nondimeno conserva tuttora, come noto, un'ampia eredità lessicale francese). Si dovrà però attendere una legge del 1731, il *Proceedings in Court of Justice Act* (4 Geo. II, c. 26), per vedere sanzionata l'esclusività della lingua inglese come lingua giudiziaria e il conseguente definitivo abbandono – nonostante lo sconcerto e la forte opposizione dei ceti professionali – sia del *law-French* che del latino anche nei tribunali.

La vicenda ora brevemente riassunta spiega l'ampia presenza nella tradizione giuridica della *common law* tanto di espressioni latine o latinizzate che di termini francesi o francesizzanti².

² Il testo di uno *statute* in *law-French* è consultabile *infra*, cap. III, § 2, n. 4.

4. Felonies e misdemeanours

Anche il termine *felony*, che abbiamo da poco incontrato, appartiene al bagaglio lessicale del *law-French*. Conviene soffermarsi brevemente su tale termine, poiché nel corso di queste pagine lo ritroveremo molto spesso. La parola *felony* ci riporta di nuovo all'ambiente del diritto feudale, ove la fellonia indica la più grave delle trasgressioni possibili, e cioè la rottura da parte del vassallo (che diventa in questo modo un 'fellone') del patto di *homagium* che lo lega al suo signore. Nell'Inghilterra dei secoli XI-XII – che, come abbiamo visto, era stata profondamente feudalizzata dopo l'invasione del 1066 – il termine finisce per essere impiegato in modo estensivo per denominare tutti i reati di maggiore rilevanza. Chi infatti commette un grave reato non solo offende la vittima ma viola, come vedremo tra breve, la pace del re e diviene reo di fellonia per avere infranto il rapporto fiduciario che lo lega al sovrano. Il dato da sottolineare è che le *felonies* sono considerate inemendabili e dunque comportano per il colpevole la perdita di ogni suo bene: innanzitutto la vita (la condanna è sempre alla pena capitale), poi la terra e le proprietà personali (che vengono confiscate a favore del sovrano e del signore feudale).

Accanto alla categoria delle *felonies*, nell'Inghilterra normanna e angioina si delinea progressivamente anche una seconda classificazione tipologica in materia di reati, che concerne questa volta le infrazioni di rilevanza (relativamente) minore. I reati di tale natura sono dapprima denominati (dal XII secolo) *trespasses* (trasgressioni). Col tempo, peraltro, nella pratica giudiziaria il termine *trespass* viene utilizzato in modo sempre più esclusivo per indicare determinate categorie di illecito civile. Di conseguenza, nel corso del XIV secolo per i reati minori si afferma la nuova e definitiva denominazione di *misdemeanours* (cattivi comportamenti). Contrariamente a quanto accade in materia di *felonies*, i *misdemeanours* non sono considerati inemendabili e dunque consentono di affidare la persona del colpevole alla pietà del re. La pena ha per lo più natura pecuniaria e spesso può essere di notevole entità. Di regola, inoltre, il condannato per la commissione di un *misdemeanour* viene imprigionato allo scopo di assicurare al sovrano il pagamento dell'ammenda (denominata *fine*) e alla vittima il risarcimento per il danno subito.

Particolare rilevanza assumono, tra le *felonies*, le *treasons* (tradimenti), e cioè i reati di lesa maestà e di alto tradimento. Altre *felonies* sono, ad esempio, l'omicidio (*murder*), lo stupro (*rape*), la rapina (*robbery*), il furto (*larceny*), l'incendio doloso (*arson*). Tra i *misdeameanours* figurano invece, sempre in via d'esempio, lo spergiuro (*perjury*), l'aggressione (*battery*), l'appropriazione indebita (*fraudulent conversion*), la frode (*fraud*).

Rammentiamo fin da ora che in Inghilterra le due categorie della *felony* e del *misdeameanour* sono state utilizzate per la descrizione tipologica dei reati fino a tempi assai recenti. Solo il *Criminal Law Act* del 1967 (1967, c. 58), infatti, ha introdotto una nuova classificazione dei reati, abbandonando l'antica bipartizione che, col tempo, aveva perso ogni rilevanza pratica. Oggi i reati minori conosciuti con procedura sommaria dai giudici di pace nelle *Magistrates' Courts* sono denominati *petty* o *summary offences*, mentre i reati più gravi, che vengono perseguiti con la procedura di *indictment* presso la *Crown Court*, assumono il nome di *indictable offences*.

5. *Clarendon: i primi passi del trial on indictment*

Torniamo ora alla *Assize* di Clarendon del 1166 e ai suoi contenuti.

Tra il XII e il XIII secolo gli evidenti limiti oggettivi di una procedura ancora piuttosto rudimentale come l'*appeal of felony*, che impedivano a molti reati gravi di essere perseguiti, finiscono per richiamare sui problemi della giustizia penale l'attenzione dei sovrani di stirpe normanna e angioina, che si muovono per assicurare una repressione più efficace di quella affidata alle sole iniziative dei singoli sudditi in sede locale e per promuovere in tal modo un ulteriore avanzamento della giurisdizione regia. In particolare, in questo periodo si viene consolidando un principio destinato ad agire in profondità sulla evoluzione del sistema penale inglese, e cioè il principio secondo il quale qualsiasi grave reato infrange la «pace del re» e diviene automaticamente affare della Corona. Già in età prenormanna alcuni specifici comportamenti erano considerati sanzionabili con particolare severità in quanto contrari alla pace del re e (*contra pacem regis*). Con i Normanni e gli Angioini si crea una categoria generale: con una fin-

zione giuridica si stabilisce che tutti i reati gravi violino la pace del re e che siano dunque sottoposti alla giurisdizione regia. In base a questo principio, il giudizio penale può bensì essere avviato su iniziativa della parte lesa o della sua paentela (in omaggio alla tradizionale concezione – sulla quale ci siamo già soffermati – secondo la quale il processo era visto innanzitutto come mezzo di risoluzione di conflitti fra membri della comunità e dunque come processo di parti), ma appartiene poi alla giurisdizione regia come causa della Corona (*placitum Coronae, plea of the Crown*). Si tratta di «un passo immenso nella storia del diritto penale»³, destinato a erodere in profondità le competenze tanto delle giurisdizioni locali quanto dei tribunali feudali. Le prime erano rappresentate dalle corti di *centena* (*hundred courts*) e dalle corti di contea (*courts of shire* o *county courts*), presiedute dal funzionario regio che gestisce la contea, lo sceriffo (*sheriff*, denominato in latino *vicecomes*), e composte da proprietari fondiari (*freeholders*). Le seconde erano le *seigniorial courts*, dette anche *courts leet*, ove *leet* è termine arcaico per *land*, a indicare le corti dei ‘padroni della terra’.

La prima chiara manifestazione a livello normativo delle concezioni testé riassunte si ha proprio con l’*Assize of Clarendon* del 1166 che, fissando e consolidando forme procedurali già sporadicamente in uso nei decenni precedenti, dà ufficialmente inizio al nuovo sistema di giustizia penale, perfezionato dieci anni più tardi da un ulteriore intervento normativo del «grande angioino»⁴ Enrico II, l’*Assize* di Northampton del 1176.

Secondo questo sistema, l’onere di identificare e di accusare gli autori dei gravi reati commessi nelle varie contee spetta alle singole comunità locali (che in caso di inosservanza vengono sanzionate nel loro complesso). A tale fine, le circoscrizioni territoriali (*hundreds* o, nella documentazione in latino, *centenae*) in cui erano state suddivise le contee del Regno sono obbligate a costituire una giuria (*jury* o,

³ «This is an immense step in the history of criminal law»: FREDERIC WILLIAM MAITLAND, *The Constitutional History of England* (1908), Cambridge University Press, Cambridge, 1968, p. 109.

⁴ La definizione è ripresa da GEORGE MACAULAY TREVELYAN, *Storia d’Inghilterra (A Shortened History of England, 1942)*, I, Garzanti, Milano, 1965, p. 137.

sempre in latino, *iurata*), e cioè un consesso di abitanti del luogo vincolati da giuramento a dire la verità (*vere dicere*) e formato, in un primo tempo, da 12 uomini liberi. Il compito delle giurie è quello di comparire periodicamente davanti a giudici reali itineranti (*itinerant justices*; in latino: *iusticiarii itinerantes* o *errantes*; in *law-French*: *justices in eyre*⁵) in occasione delle visite che questi ultimi più o meno regolarmente devono compiere, secondo itinerari prefissati (denominati *circuits*), nelle diverse contee del regno loro assegnate al fine di amministrare direttamente la giustizia regia, segnatamente in ordine ai reati di maggiore rilevanza. Notiamo al riguardo come il ricorso ai giudici itineranti, già sporadicamente sperimentato fin dal secolo precedente dai sovrani di stirpe normanna, divenga sistematico proprio a partire dall'*Assize* di Clarendon.

La *iurata* deve presentare ai giudici itineranti la lista degli indiziati e dei sorpresi in flagranza per gravi reati e in particolare informarli, sempre sotto giuramento, «di qualsiasi persona accusata o sospettata di brigantaggio, di omicidio, di furto, o di occultamento di briganti, assassini o ladri» (§ 1 della *Assize* di Clarendon). Gli individui così accusati qualora non siano già detenuti devono essere immediatamente arrestati dallo sceriffo di contea, che ne cura la custodia, mentre la loro colpevolezza o innocenza viene decisa dal giudice regio seguendo, da questo momento in poi, la tradizionale procedura ordalica, e cioè ricorrendo al giudizio di Dio. Di regola, il giudizio di Dio segue in questo caso le forme dell'ordalia dell'acqua. Essa consiste nel calare l'accusato, appeso a una corda e legato, in uno stagno precedentemente benedetto. Se egli affonda fino a un certo punto segnato sulla corda, è giudicato innocente, poiché è stato accettato dall'acqua benedetta. Se al contrario galleggia, viene senz'altro condannato in quanto l'acqua benedetta lo ha rifiutato. Conviene peraltro rilevare che in questa nuova forma di procedura se il giudizio di Dio si conclude a favore dell'accusato, egli può bensì scampare alla forca, ma è pur sempre costretto all'esilio dal suo paese.

Questo, in estrema sintesi, è il modello di amministrazione della giustizia penale previsto dalle *Assizes* di Clarendon e di Northamp-

⁵ *Eyre* è un termine di *law-French* che deriva dalla parola latina *iter*. L'espressione *justice in eyre* corrisponde dunque a *iusticiarius in itinere*.

ton. Si noti, al riguardo, che il largo ricorso alla giuria è un aspetto tipico non solo di questi testi normativi, ma di tutta la politica di riforma dell'amministrazione della giustizia condotta da Enrico II. In quegli stessi anni massiccio appare l'utilizzo dell'istituto anche in materia civile, segnatamente in ordine alle controverse possessorie. Giova inoltre segnalare, per meglio comprendere la nascita della giuria, due ulteriori elementi. Il primo risiede nel fatto che già la monarchia di epoca normanna era solita ricorrere per il disbrigo degli affari più diversi (specialmente in ambito fiscale) alla mobilitazione in sede locale di gruppi di commissari giurati ogniqualvolta occorressero al sovrano informazioni sulle varie situazioni territoriali. Il secondo è individuabile nella sussistenza di un diffuso principio, presente anche altrove in Europa, che affonda le proprie radici nelle tradizioni altomedievali e feudali di matrice germanica. In base a questo principio – che, si badi bene, nel 1215 sarà codificato dalla *Magna Carta Libertatum* – ciascuno ha diritto di essere giudicato da persone di pari condizione appartenenti alla sua stessa comunità e secondo le consuetudini di quest'ultima⁶.

Il sistema di amministrazione della giustizia delineato nelle *Assizes* di Clarendon e di Northampton è ovviamente ancora assai imperfetto e resta molto lontano dalla procedura penale inglese moderna, ma contiene tuttavia i primi germi di alcune sue caratteristiche essenziali. In particolare, si tratta di una giustizia penale:

- a) regolarmente dispensata in nome del Re da giudici che lo rappresentano;
- b) caratterizzata dall'intervento di una giuria formata da abitanti del luogo (ma che aveva a quell'epoca, come vedremo meglio tra breve, una funzione assai diversa da quella della giuria moderna).

L'atto di accusa che emana da questa giuria prende il nome di *indictment* (dal latino *indicare*). Questa parola, *indictment*, si utilizza ancora oggi nel diritto inglese come termine tecnico per definire l'accusa formale e scritta alla quale deve rispondere l'imputato che si trovi in stato di arresto in quanto accusato della commissione di un reato grave. Nello stesso modo, l'espressione *trial on indictment* designa

⁶ CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, 1, cit., pp. 506-513.

ancora oggi la forma di procedura che si svolge davanti all'attuale *Crown Court*, competente per giudicare i reati di maggiore rilevanza.

6. *Il lento tramonto dell'appeal of felony e della clameur de haro*

Quando con l'*Assize of Clarendon* inizia a prendere forma il nuovo sistema le vecchie istituzioni dell'*appeal of felony* e dell'esecuzione sommaria in caso di flagranza (*hue and cry*, *clameur de haro*) non vengono abbandonate. Al contrario, prima di tramontare definitivamente dopo secoli di progressiva desuetudine continuano a convivere a lungo con i *trials on indictment* come valido strumento di giustizia penale.

Per quanto riguarda l'*appeal of felony*, nel corso del XIII secolo – e in particolare durante il lungo regno di Enrico III (1216-1272) – i sovrani angioini intervengono su questa forma procedurale accentuandone gli aspetti pubblicistici a discapito dell'originaria natura privata dell'istituto. Nel fare questo, seguono una duplice linea di intervento. Da un lato, creano un sistema di sanzioni a carico dell'attore che interrompa l'azione e introducono altresì il principio secondo il quale in caso di desistenza da parte dell'attore il re (attraverso i suoi funzionari) si può sostituire a quest'ultimo. Dall'altro estendono a qualsiasi persona (e non più solo alla parte lesa) la facoltà di avviare l'*appeal of felony*, e da ultimo consentono che l'azione possa essere direttamente avviata anche da un pubblico funzionario (che peraltro, in questo caso, si comporta come un soggetto privato).

Un'ulteriore importante modifica riguarda la fase decisoria dell'*appeal of felony*. A partire dalla fine del XII secolo (e con una notevole accelerazione dopo il 1215) il duello giudiziario cessa progressivamente di rappresentare lo strumento attraverso il quale si determina la sorte dell'accusato. In luogo del duello giudiziario (sporadicamente segnalato fino al XV secolo), le fonti attestano con sempre maggiore frequenza il ricorso al verdetto di una giuria di giudizio. In questo caso siamo peraltro di fronte a cambiamenti del tutto paralleli a quelli che interessano da vicino anche il *trial on indictment*, e su questa evoluzione (e sulle sue cause) avremo modo di soffermarci tra breve.

Resta il fatto che dal XIV secolo l'*appeal of felony* entra decisa-

mente in crisi. Gli ultimi casi di applicazione dell'istituto sono segnalati durante la prima metà del XVII secolo. Bisogna però attendere il XIX secolo per vedere calare definitivamente il sipario su questa antichissima forma processuale. In effetti, nel 1818 un accusato ricco di ingegno e di fantasia riesce a richiamare brevemente in vita l'*appeal of felony* con il conseguente duello giudiziario (caso Ashford *v.* Thornton). Abraham Thornton, accusato di omicidio da Ashford, chiede di avvalersi come prova liberatoria del *wager of battle*, e cioè del duello giudiziario. La corte, per quanto assai perplessa, non può non ammettere tale richiesta poiché formalmente l'istituto è, in quel momento, ancora in vigore, e di conseguenza dà il suo consenso a questa peculiare procedura. Thornton getta allora all'accusatore il guanto di sfida per costringerlo a battersi. Ashford però rifiuta il duello, ma proprio per questo è costretto a ritirare l'accusa, e Thornton viene dunque assolto. Il caso ovviamente non passa inosservato e anzi provoca l'intervento immediato del Parlamento, che decide di abolire in modo esplicito e definitivo gli antichi istituti dell'*appeal of felony* e del duello giudiziario con un apposito provvedimento normativo, l'*Appeal of Murder Act* del 1819 (59 Geo. III, c. 46).

Quanto alla *clameur de haro*, essa nel XIII secolo viene regolata e resa meno rozza e violenta da Edoardo I con lo Statuto di Winchester del 1285 (13 Edw. I, cc. 1 and 4). Lo Statuto prevede l'obbligo per ogni testimone di una *felony* di avviare lo *hue and cry* e per ogni suddito di contribuire all'inseguimento (da città in città e da contea in contea) fino a quando il fello non venga catturato, non più però per essere immediatamente giustiziato ma per essere consegnato allo sceriffo (e più tardi al giudice di pace) e giudicato. In questo modo, l'istituto si trasforma, in buona sostanza, in uno strumento atto ad avviare una normale procedura secondo le regole comuni, e come tale è utilizzato nel XVI secolo. In seguito, e con il trascorrere del tempo, lo *hue and cry*, ancora sporadicamente attestato nel XVIII secolo, semplicemente scompare, anche se alcune sue vestigia sussistono tuttora nelle Isole Anglo-Normanne (*Channel Islands*), dove la *clameur de haro* – debitamente valorizzata a livello turistico! – è rimasta un mezzo teoricamente possibile per iniziare talune azioni penali al grido (rigorosamente in *law-French*) di «Haro! Haro! Haro! A l'aide mon Prince! On me fait tort!».

7. La nascita del grand jury

Come abbiamo visto, la giuria di *centena* istituita dalla *Assize* di Clarendon non giudica affatto circa la colpevolezza dell'accusato, come la giuria inglese attuale (e come le giurie popolari affermatesi a livello planetario su modello inglese in epoca moderna). Il suo ruolo è ben diverso. Sottoposta al rigoroso controllo ispettivo dei giudici itineranti (che si esplica attraverso l'irrogazione di salatissime ammende), questa giuria ha come compito esclusivo quello di presentare coloro che vengono accusati o sono sospettati di avere commesso un reato al magistrato regio, mentre – almeno in origine – la questione della colpevolezza viene risolta da quest'ultimo tramite il ricorso all'ordalia dell'acqua. In conseguenza della funzione svolta, questa giuria è generalmente nota con la denominazione di *jury of presentment*.

Alla fine dell'epoca medievale, le giurie di *centena* previste dalla *Assize* di Clarendon sono gradatamente sostituite da un consesso più ampio, formato da un numero superiore di giurati e chiamato a rappresentare davanti ai giudici regi non più la singola *centena* ma l'intera contea. Questa assemblea di contea prende il nome, che poi diverrà definitivo, di *grand jury*, per distinguerla dalla «piccola giuria» (*petty jury*) della quale diremo tra poco. Il *grand jury* di contea conserva tutte le funzioni delle precedenti giurie di *centena* ma accentua il proprio ruolo decisorio, nel senso che esso non si limita a presentare gli accusati da sottoporre a giudizio, ma è chiamata a stabilire volta per volta e caso per caso se l'accusa sia fondata e ammissibile e se sussistano i presupposti minimi per poter processare chi sia stato accusato o sia sospettato della commissione di un reato. A tal fine il *grand jury* delibera a porte chiuse con una maggioranza di 12 su un numero totale di giurati che alla fine si sarebbe stabilizzato in 23. I giurati sono sorteggiati dallo sceriffo di contea tra i «good and lawful men» di ogni *centena*. Si tratta in genere di *freeholders*, e cioè di titolari di terre non sottoposte a vincoli feudali. In origine non è richiesta una rendita minima predefinita, e solo nel XVIII secolo essa sarà fissata a 40 scellini annui.

I membri del *grand jury* per decidere se rinviare o meno a giudizio l'accusato, oltre a indagare nella loro memoria storica dei fatti accaduti nella comunità, prendono in considerazione le informazioni ricevute oralmente ovvero in forma scritta attraverso i *bills of indictment*, cioè i documenti di accusa presentati dagli accusatori, dalle vit-

time del reato o – in epoca più tarda e ormai alle soglie dell'Età Moderna – dai giudici di pace ⁷. Se i giurati trovano veri (*true*) i contenuti di un *bill*, annotano sul dorso dello stesso «billa v era» e danno luogo all'accusa, altrimenti scrivono «ignoramus» e pongono termine alla procedura. Da ciò deriva l'espressione *to find a true bill of indictment*, che indica appunto che il *grand jury* ha accertato la fondatezza dell'accusa. In quest'ultimo caso i giurati formalizzano l'atto di accusa pubblico (*indictment*) e lo trasmettono alla corte competente.

Nel corso di queste pagine avremo modo di imbatterci più volte nell'istituto del *grand jury*. Per il momento, ci limitiamo a precisare che oggi esso è scomparso in quasi tutti gli ordinamenti di *common law* e nello stesso paese d'origine, l'Inghilterra, che – come vedremo – lo ha definitivamente abolito nel 1933. Come organo d'accusa per i reati più gravi di competenza federale il *grand jury* esiste invece, ancora oggi, negli Stati Uniti, ove è previsto e garantito a livello costituzionale dal V Emendamento del 1789, che recita: «No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury» («Nessuno sarà costretto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale o comunque la perdita dei diritti civili o politici, se non in seguito a presentazione o accusa di un Grand Jury»). Il *grand jury* ha fatto una fuggevole comparsa come *jury d'accusation* anche in Francia nella procedura penale nel periodo rivoluzionario e napoleonico. Venne introdotto nel 1791 dalle riforme giudiziarie della prima fase della Rivoluzione, ispirate al modello inglese, e fu compiutamente regolato dal *Code des Délits et des Peines* (o *Code Merlin*, dal nome del suo autore) del 1795. Dopo pochi anni venne però definitivamente abolito dal *Code d'Instruction Criminelle* del 1808, che lo sostituì con un organismo formato da giudici togati, la *chambre d'accusation*.

8. Il coroner

Durante il regno del successore di Enrico II, Riccardo I Cuor di Leone (1189-1199), e in collegamento con le nuove procedure de-

⁷ Sul punto, cfr. *infra*, cap. II, § 2.2.